

RELAZIONE PRIVACY PER FIRMA GRAFOMETRICA

Valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico.

Le “Linee Guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica” in allegato al Provvedimento n. 513 del 12 novembre 2014 del Garante per la protezione dei personali richiamano nello specifico le caratteristiche dei tre principi di Necessità, Finalità e Proporzionalità.

Tali principi sono riportati di seguito per comodità di lettura.

1.2. NECESSITÀ

I sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi. Prima di procedere all'utilizzo di un sistema biometrico, pertanto, occorre valutare se le stesse finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi oppure tramite il sistema biometrico ma con modalità tali da permettere l'individuazione dell'interessato solo in caso di necessità (art. 3 del Codice). In tale quadro, i sistemi biometrici devono essere predisposti, laddove tecnicamente possibile in coerenza con la finalità perseguita, in modo da cancellare immediatamente, e possibilmente in modo automatico, i dati biometrici e le informazioni a essi correlate in caso di cessazione del trattamento, ferme restando eventuali disposizioni che prevedano una disciplina differente per casi specifici.

Nella soluzione adottata dallo studio Maraggia Calabrese Bobbo (di seguito Ente Erogante), i dati personali biometrici sono utilizzati al solo scopo di sottoscrivere con il soddisfacimento del requisito della forma scritta i documenti informatici proposti dall'Ente Erogante e autorizzati dal titolare in sede di adesione al servizio di FEA tramite l'informativa conforme all'articolo 57, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 22 febbraio 2013.

I dati biometrici grezzi sono cancellati immediatamente e nella forma di sottoscrizione biometrica sono accessibili solo su richiesta dell'autorità giudiziaria e secondo le regole stabilite nel Provvedimento.

1.3. FINALITÀ

I dati oggetto di trattamento per mezzo di sistemi biometrici devono essere raccolti in maniera accurata e trattati per le sole finalità che il titolare intende legittimamente perseguire, previamente indicate

nell'informativa che verrà resa agli interessati, e non possono essere utilizzati in altre operazioni di trattamento che siano con queste incompatibili (art. 11, comma 1, lett. a, b, c ed e, del Codice).

In base a tale principio, ad esempio, se la finalità perseguita nel caso concreto è quella di garantire la sicurezza di persone o beni, potrebbero essere utilizzati sistemi biometrici per controllare l'accesso, da parte dei soli dipendenti autorizzati, a luoghi particolarmente pericolosi; gli stessi dati, tuttavia, non possono essere utilizzati a diversi fini come, per esempio, la verifica del rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti. E ancora, si potrebbero utilizzare dati biometrici per identificare, senza margine di dubbio e in modo da escludere (o ridurre) ipotesi di frode, un soggetto che voglia effettuare operazioni bancarie, ma senza che dagli stessi dati si possano desumere altre informazioni per verificare anche l'accesso in banca del cliente.

I dati biometrici sono raccolti e trattati per l'esclusiva finalità di sottoscrizione conforme ai requisiti legali della forma scritta e secondo le regole tecniche della FEA.

Le finalità sono descritte e autorizzate dal titolare in sede di adesione al servizio di FEA tramite l'informativa conforme all'articolo 57, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 22 febbraio 2013.

1.4. PROPORZIONALITÀ

Possono essere trattati i soli dati pertinenti e non eccedenti in relazione alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice). Pertanto, il sistema di rilevazione deve essere configurato in modo tale da raccogliere un numero circoscritto di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l'acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per la finalità perseguita nel caso concreto: ad esempio, se la finalità è quella dell'autenticazione informatica, i dati biometrici non devono essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell'interessato. Occorre evitare, se non per motivate ed eccezionali esigenze, di ricorrere a sistemi che impieghino più di una caratteristica biometrica dell'interessato.

Il sistema di rilevazione dei dati biometrici è configurato solo per l'acquisizione dei dati indispensabili per l'apposizione di una sottoscrizione informatica conforme ai requisiti minimi legali della FEA. Le informazioni inerenti alla posizione (compresi i cosiddetti salti in volo), al tempo, e alla pressione del segno grafometrico vengono raccolte in modo assolutamente "acritico" e trasformate in una stringa di dati binari, senza che, in alcun caso, le suddette caratteristiche possano essere analizzate – nemmeno incidentalmente – al fine di risalire ad informazioni che potrebbero riguardare lo stato di salute dell'interessato. Nel caso di patologie motorie inerenti l'instabilità del tratto nel tempo le informazioni della sottoscrizione sono identiche a quelle grafiche desumibili da una sottoscrizione cartacea.